



**ISTITUTO SUPERIORE D'ISTRUZIONE STATALE "MICHELANGELO BUONARROTI"**

**Sezioni associate: Liceo Scientifico – Liceo Classico**  
Via Matteotti,8 – 34074 MONFALCONE (Gorizia)

***CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO***

***a.s. 2010 - 2011***



## ISTITUTO SUPERIORE D'ISTRUZIONE STATALE "MICHELANGELO BUONARROTI"

Sezioni associate: Liceo Scientifico – Liceo Classico  
Via Matteotti,8 – 34074 MONFALCONE (Gorizia)

### CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO PER IL PERSONALE DOCENTE E A.T.A.

L'anno 2010 il mese di dicembre il giorno 21 alle ore 8.00 presso la sede della presidenza si riuniscono le parti ai sensi dell'art. 6 del CCNL 2006-2009, per la stipula del presente Contratto Collettivo Integrativo d'Istituto relativo al personale Docente ed A.T.A.

Sono presenti:

Per la parte pubblica il Dirigente scolastico Isabella MINON

Per la parte sindacale i componenti della R.S.U.: Silvana FIORDILINO per la CISL, Maria Elisabetta MAZZA per la FLC-CGIL, Franco STAGNI per lo SNALS

Per le OO.SS. rappresentative: per la FLC-CGIL sig. Mino MALFI; per la CISL sig. Dario CAUZER; per lo Snals Confsal sig. Giuliana BASSI..

### PARTE PRIMA DISPOSIZIONI GENERALI

#### ART. 1 – CAMPO DI APPLICAZIONE; DECORRENZA E DURATA

1. Il presente Contratto integrativo d' Istituto è sottoscritto fra l'Istituzione scolastica, la RSU eletta ed i rappresentanti delle OO.SS. sopra riportate.
2. Gli effetti decorrono dalla data di sottoscrizione, fermo restando che quanto stabilito nel presente Contratto integrativo d'istituto s'intenderà tacitamente abrogato da eventuali successivi atti normativi e/o contrattuali nazionali o regionali gerarchicamente superiori, qualora incompatibili.
3. Il presente contratto integrativo d'istituto conserva validità fino alla sottoscrizione di un successivo contratto integrativo d'istituto in materia.
4. Resta comunque salva la possibilità di modifiche e/o integrazioni a seguito di innovazioni legislative e/o contrattuali.
5. Il presente contratto integrativo d'istituto viene predisposto sulla base ed entro i limiti previsti dalla normativa vigente e, in particolare modo, secondo quanto stabilito dal CCNL 2006-2009, dal D.L.vo 297/1994, dal D.L.vo 165/2001 e dalla L. 300/1970, nei limiti delle loro rispettive vigenze.
6. Rispetto a quanto non espressamente indicato nel presente contratto integrativo d'istituto, la normativa di riferimento primaria in materia è costituita dalle norme legislative e contrattuali di cui al comma precedente.
7. Entro cinque giorni dalla sottoscrizione il D.S. provvede all'affissione di copia integrale del presente contratto integrativo d'istituto all'Albo e nelle Bacheche sindacali della scuola compresa la sede succursale

#### ART. 2 – PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO, CONCILIAZIONE ED INTERPRETAZIONE AUTENTICA

1. In caso di controversia sull'interpretazione e/o sull'applicazione del presente contratto integrativo d'istituto, le parti di cui al precedente articolo 1 comma 1 s'incontrano entro 5 giorni dalla richiesta di cui al successivo comma 2 presso la sede della scuola.
2. Allo scopo di cui al precedente comma 1, la richiesta deve essere formulata in forma scritta e deve contenere una sintetica descrizione dei della controversia.
3. Le parti non intraprendono iniziative unilaterali per trenta giorni dalla formale trasmissione della richiesta scritta di cui al precedente comma 2.
4. L'accordo di interpretazione autentica ha effetto sin dall'inizio della vigenza del contratto.

### PARTE SECONDA CAPITOLO I REGOLAMENTO DELLE RELAZIONI SINDACALI

#### ART. 3 - MATERIE OGGETTO DELLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

Le parti fanno riferimento a quanto previsto dall'art. 6 del CCNL 2006-2009 e dal D.L.vo 165/2001 per ciò che riguarda le materie che costituiscono oggetto di contrattazione integrativa a livello d'istituzione scolastica.

#### ART. 4 - DIVIETO DI DEROGA PEGGIORATIVA

1. Si premette che i contratti siglati tra le parti non possono contenere nessuna deroga peggiorativa rispetto alle normative legislative e contrattuali vigenti (art. 2077 del codice civile) e che gli argomenti che interferiscono con le scelte del POF (a parte le modalità d'utilizzazione del personale in rapporto al piano dell'offerta formativa che sono, invece, oggetto di contrattazione) o che riguardano problematiche didattiche di competenza del Collegio dei docenti non possono essere oggetto di trattativa.

#### ART. 5 - AMBITO D'APPLICAZIONE DEL CONTRATTO

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente ed ATA – sia con contratto di lavoro a tempo indeterminato che determinato – in servizio presso l'istituzione scolastica.



## ISTITUTO SUPERIORE D'ISTRUZIONE STATALE "MICHELANGELO BUONARROTI"

Sezioni associate: Liceo Scientifico – Liceo Classico  
Via Matteotti,8 – 34074 MONFALCONE (Gorizia)

### ART. 6 - ESPLETAMENTO DELLE RELAZIONI SINDACALI

1. Le parti si accordano sulle seguenti modalità di relazioni sindacali:
  - a) L'informazione preventiva e successiva sarà attuata attraverso specifici incontri ed esibizione della relativa documentazione.
  - b) Contrattazione integrativa d'istituto: attraverso la sottoscrizione dei contratti aventi per oggetto le materie di cui all'art. 6 del CCNL 2006-2009 e al D.L.vo 165/2001.

### ART. 7 - INFORMAZIONE PREVENTIVA

1. Il dirigente scolastico fornisce l'informazione, consegnando l'eventuale documentazione, sulle materie di cui all'art. 3 del presente contratto di norma 5 gg. prima, onde consentire gli incontri per un esame congiunto.
2. Nel primo mese dell'anno scolastico il dirigente concorda con le RSU un calendario d'incontri in cui fornire l'informazione.
3. Gli incontri sono convocati dal Dirigente Scolastico anche su richiesta della maggioranza dei componenti delle RSU.
4. Ogni convocazione deve essere notificata per iscritto alle singole parti di norma 5 giorni prima della data dell'incontro.
5. Il dirigente fornirà informazione circa l'organigramma dell'istituzione scolastica; inoltre, metterà a disposizione delle RSU il piano dell'offerta formativa e la delibera del consiglio d'istituto, relativa all'orario d'apertura della scuola ed il relativo calendario scolastico.
6. Il dirigente fornirà copia dei prospetti analitici relativi alla distribuzione del fondo dell'istituzione scolastica, indicanti le attività, gli impegni orari e i relativi importi.

### ART. 8 - INFORMAZIONE SUCCESSIVA

1. Il dirigente fornisce l'informazione successiva, con gli stessi tempi e modalità dell'informazione preventiva, sulle seguenti materie:
  - 1.1 Nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo d'istituto, compresi i progetti finanziati da enti pubblici e privati.
  - 1.3 Criteri d'individuazione e modalità d'utilizzazione del personale in progetti derivanti da specifiche disposizioni legislative, nonché da convenzioni, intese o accordi di programma stipulati dalla singola istituzione scolastica o dall'amministrazione scolastica periferica con altri enti ed istituzioni;
  - 1.3 Verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto sull'utilizzo delle risorse;
2. La RSU, nell'esercizio della tutela sindacale d'ogni lavoratore, ha titolo a chiedere l'informazione successiva su tutti gli atti e i provvedimenti amministrativi riguardanti il rapporto di lavoro in nome e per conto dei diretti interessati, ha altresì diritto all'accesso agli atti, con le limitazioni previste dalla legge 241/90 e dalla legge 675/96.

### ART. 9 - PROCEDURE E TEMPI DELLA CONTRATTAZIONE

1. La contrattazione si svolge sulle materie già individuate nella prima parte del presente contratto.
2. Le piattaforme per la contrattazione integrativa sono presentate, almeno 5 giorni prima della scadenza del contratto, che s'intende rinnovare o della data fissata per l'apertura del confronto.
3. La richiesta d'avvio della contrattazione deve essere presentata al Dirigente da almeno un soggetto avente titolo a partecipare al tavolo negoziale, che si apre entro 5 giorni dalla richiesta formale.
4. E' diritto di ciascun membro della RSU e del Dirigente scolastico prendere tempo per acquisire i riferimenti normativi e per approfondire le questioni oggetto di contrattazione, contemperando tale diritto con le scadenze della vita scolastica.
5. Sulle materie che incidono sull'ordinato e tempestivo avvio dell'anno scolastico, tutte le procedure devono concludersi in tempi congrui, al fine di assicurare sia il regolare inizio delle lezioni che la necessaria informazione agli allievi ed alle loro famiglie.
6. Prima della firma di ciascun accordo integrativo d'istituto i componenti della RSU, a maggioranza, devono disporre del tempo utile per convocare l'assemblea dei lavoratori al cui giudizio sottoporre l'ipotesi d'accordo.
7. Durante l'intera fase della contrattazione le parti non assumono iniziative unilaterali né azioni dirette sui temi trattati, fatta salva la necessità per l'amministrazione di procedere ad adempimenti di particolare urgenza, previa informazione alle RSU.
8. Di ogni seduta non è obbligatorio sottoscrivere verbali, tranne che non vengano discussi e condivisi articolati di contratti d'istituto; copia controfirmata dalle parti è fornita ad ogni partecipante alla trattativa.
9. Sono ogni volta stabiliti consensualmente data, ora, durata e ordine del giorno degli incontri.

### ART. 10 - VALIDITA' DELLE DECISIONI

1. Le intese raggiunte si ritengono valide qualora siano sottoscritte dal Dirigente scolastico e dalla maggioranza dei componenti della RSU eletta.

### ART. 11 - CALENDARIO DEGLI INCONTRI

1. Tra il dirigente scolastico e le RSU è concordato il seguente calendario di massima per le informazioni sulle materie oggetto di contrattazione e/o di informazione:



## ISTITUTO SUPERIORE D'ISTRUZIONE STATALE "MICHELANGELO BUONARROTI"

Sezioni associate: Liceo Scientifico – Liceo Classico

Via Matteotti,8 – 34074 MONFALCONE (Gorizia)

### 1.1 mese di Settembre:

- ◆ Modalità e criteri d'applicazione delle relazioni sindacali;
- ◆ Organizzazione del lavoro del personale docente ed A.T.A.;
- ◆ Determinazione degli organici di fatto;
- ◆ Assegnazione dei docenti alle classi e piano delle attività programmate;

### 1.2 mese di Ottobre/ Novembre:

- ◆ Piano delle attività aggiuntive retribuite con il fondo di istituto;
- ◆ Utilizzo delle risorse finanziarie e del personale per progetti, convenzioni ed accordi (misura dei compensi al personale docente ed A.T.A. e per le collaborazioni derivanti da convenzioni con enti pubblici e privati);
- ◆ Compensi da corrispondere ai collaboratori del D.S.
- ◆ Sicurezza nei luoghi di lavoro.

### 1.3 mese di Gennaio:

- ◆ Verifica dell'organizzazione del lavoro del personale A.T.A..
- ◆ Verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto sull'utilizzo delle risorse e del personale impegnato nelle attività e progetti retribuiti.

### 1.4 mese di Febbraio:

- ◆ Proposta di formazione classi e determinazione organico di diritto;
- ◆ Esame dati relativi alle iscrizioni degli alunni.

### 1.5 mese di Giugno:

- ◆ Organizzazione del servizio del personale durante la pausa delle attività didattiche;
- ◆ Verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto nell'utilizzo delle risorse.

## ART. 12 - DIRITTO D'INFORMAZIONE

1. L'informazione è un atto dovuto da parte del Dirigente Scolastico ed è da ritenersi, pertanto, automatica e non soggetta ad alcuna richiesta da parte della RSU; di conseguenza, ai rappresentanti sindacali dovrà essere consegnata copia di tutti gli atti di competenza delle RSU

## ART. 13 - ALBO SINDACALE

1. Le RSU e le Organizzazioni Sindacali hanno diritto ad avere un apposito albo nella sede dell'istituzione scolastica per affiggere materiale inerente alla loro attività, le pubblicazioni, i testi ed i comunicati su materie di interesse sindacale.
2. La bacheca è allestita in via permanente in luogo accessibile, visibile, non marginale, e di normale transito da parte di tutto il personale in servizio nella scuola.
3. Alla cura dell'albo provvederanno le RSU e le Organizzazioni Sindacali, assumendosene la responsabilità, senza alcun visto preventivo da parte del Dirigente.
4. I singoli componenti della RSU hanno anche diritto ad affiggere materiale inerente alla loro attività, le pubblicazioni, i testi ed i comunicati su materie d'interesse sindacale.
5. Il materiale inviato per l'affissione dalle Organizzazioni Sindacali, tramite posta, fax o via telematica sarà affisso all'albo sindacale a cura dell'amministrazione.
6. Il Dirigente s'impegna a trasmettere tempestivamente alle RSU tutto il materiale d'interesse sindacale pervenuto alla scuola per posta e/o via fax.

## ART. 14 - PERMESSI SINDACALI RETRIBUITI

1. Il monte ore dei permessi spettanti alle RSU è da queste gestito autonomamente, nel rispetto del tetto massimo attribuito (trenta minuti per ogni dipendente in servizio con contratto a tempo indeterminato).
2. I componenti delle RSU hanno titolo ad usufruire nei luoghi di lavoro dei permessi sindacali retribuiti, giornalieri od orari, per l'espletamento del loro mandato, o anche per presenziare a convegni e congressi di natura sindacale o per la propria attività sindacale.
3. I permessi sindacali retribuiti giornalieri ed orari, sono equiparati a tutti gli effetti al servizio prestato, e possono essere cumulati per periodi anche frazionati e scambiati o trasferiti consensualmente fra membri della RSU eletta.
4. I permessi sindacali non possono superare bimestralmente cinque giorni lavorativi e, in ogni caso, dodici giorni nel corso dell'anno scolastico.
5. La verifica dell'effettiva utilizzazione del permesso sindacale da parte del delegato RSU spetta unicamente all'O.S. d'appartenenza.
6. La fruizione dei permessi sindacali è comunicata formalmente al Dirigente:
  - ◆ Dalle segreterie territoriali delle OO.SS., se si tratta della quota di permessi di propria competenza
  - ◆ Direttamente dai membri della RSU, per la quota di loro spettanza.
7. La comunicazione va resa almeno 24 ore prima dell'utilizzo del permesso, salvo casi particolari improrogabili.



## ISTITUTO SUPERIORE D'ISTRUZIONE STATALE "MICHELANGELO BUONARROTI"

Sezioni associate: Liceo Scientifico – Liceo Classico

Via Matteotti,8 – 34074 MONFALCONE (Gorizia)

8. La concessione dei permessi si configura come un atto dovuto, a prescindere dalla compatibilità con le esigenze di servizio.

### ART. 15 - PERMESSI SINDACALI NON RETRIBUITI

1. I membri delle RSU possono fruire di permessi sindacali non retribuiti per partecipare a trattative sindacali, congressi o convegni fino ad un massimo di otto giorni l'anno.
2. Per garantire la funzionalità dell'attività lavorativa, il componente RSU ne dà comunicazione scritta al dirigente scolastico di regola 24 ore prima, salvo casi particolari improrogabili.
3. La verifica dell'effettiva utilizzazione del permesso sindacale da parte del delegato RSU spetta unicamente all'O.S. di appartenenza.

### ART. 16 - ACCESSO AGLI ATTI

1. I componenti della RSU, singolarmente o congiuntamente hanno diritto di accesso a tutti gli atti della scuola, su tutte le materie oggetto di contrattazione integrativa e di informazione preventiva e successiva; il rilascio di tali atti avviene, di norma, al momento della richiesta o comunque entro 5 giorni da essa.

### ART. 17 - AGIBILITÀ SINDACALE

1. A richiesta, comunicazioni della RSU saranno distribuite in visione a tutto il personale.
2. I componenti della RSU hanno diritto, all'uso di un locale idoneo per le riunioni, di un armadio chiuso, un telefono, fax, fotocopiatrice, posta elettronica, accesso Internet e di quant'altro sia necessario all'espletamento del loro mandato.

### ART. 18 - ACCESSO AGLI UFFICI

1. I componenti della RSU o le OO.SS. delegate hanno diritto ad accedere agli uffici di segreteria dell'Istituzione Scolastica anche al di fuori degli orari stabiliti.

### ART. 19 - RICEVUTE

1. La segreteria dell'istituzione scolastica rilascerà su richiesta ricevuta o protocollo per i documenti consegnati.

### ART. 20 - VISIONE DEGLI ATTI

1. I componenti della RSU o le OO.SS. delegate hanno diritto alla visione di tutti gli atti dell'istituzione scolastica, che non siano soggetti a protocollo riservato e che siano pertinenti con l'esercizio di legittimo interesse.
2. La presa visione deve essere resa possibile prima che siano adottati atti che possano nuocere agli interessi del richiedente.

## CAPITOLO II

### NORME IN CASO DI SCIOPERO E DI ASSEMBLEE SINDACALI

#### ART. 21 - DIRITTO DI SCIOPERO

1. La comunicazione dell'indizione di uno sciopero da parte del Dirigente Scolastico, prevista dall'articolo 2, comma 3 dell'accordo allegato al CCNL 1998/2001 sulle norme di attuazione della L. 146/90, deve essere resa nota a tutti i lavoratori della scuola entro 48 ore dall'emanazione e ricezione della comunicazione da parte del Direttore regionale.
2. La comunicazione del Dirigente Scolastico avverrà in forma scritta e sarà fatta circolare all'interno dell'istituto tramite il personale ausiliario, per consentire una ponderata valutazione della decisione da parte del personale.
3. Ai sensi dell'art. 3 dell'accordo già citato, il Dirigente Scolastico dispone anche il preavviso di sciopero alle famiglie.
4. Ai sensi dell'art. 3 e 4 dell'accordo sull'attuazione della l. 146/90, allegato al CCNL '98, il Dirigente Scolastico inviterà in forma scritta il personale a rendere comunicazione volontaria circa l'adesione allo sciopero entro il decimo giorno dalla comunicazione della proclamazione dello sciopero oppure entro il quinto, qualora lo sciopero sia proclamato per più comparti.
5. Si precisa che l'eventuale comunicazione di adesione allo sciopero, da parte del singolo lavoratore, non è obbligatoria, e che il singolo lavoratore ha diritto di aderire allo sciopero anche senza preavviso.

#### ART. 22 - SERVIZI MINIMI ESSENZIALI

1. Il contingentamento di personale in caso di sciopero riguarda solo il personale ATA ed è esclusivamente finalizzato ad assicurare le prestazioni indispensabili previste dall'art. 2 comma 1 dell'accordo sull'attuazione della legge 146/90.
2. Nessuna forma di contingentamento è prevista per il personale docente.
3. Il personale contingentato va scelto prioritariamente tra i dipendenti ATA che non aderiscono allo sciopero e, in caso di adesione totale attraverso una turnazione equa.
4. Il soggetto individuato ha il diritto di esprimere, entro il giorno successivo alla ricezione della predetta comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la conseguente sostituzione.
5. Secondo quanto stabilito dalla legge 146/90, dalla legge 83/2000, dall'apposito allegato al CCNL 26.5.99 art. 3 (che prevede un massimo 12 gg. di sciopero per le superiori), dall'accordo integrativo nazionale del 8.10.99 e dalle attuali norme che prevedono 10 h. di assemblee per ciascun A.S. si conviene che in caso di sciopero deve essere garantito



## ISTITUTO SUPERIORE D'ISTRUZIONE STATALE "MICHELANGELO BUONARROTI"

Sezioni associate: Liceo Scientifico – Liceo Classico  
Via Matteotti,8 – 34074 MONFALCONE (Gorizia)

esclusivamente lo svolgimento di qualsiasi tipo di esame finale e/o scrutini finali. Per lo svolgimento di detto servizio necessitano un collaboratore scolastico ed un assistente amministrativo. In caso di assemblea del personale sarà assicurata la presenza di un collaboratore scolastico e di un' unità di segreteria.

6. Al di fuori del servizio menzionato non potrà essere impedita l'adesione totale allo sciopero e/o assemblea. In caso d'adesione totale allo sciopero, l'individuazione del personale da mantenere in servizio avverrà per sorteggio

### ART. 23 - ASSEMBLEE SINDACALI

1. Le assemblee sindacali durante l'orario di lavoro sono normalmente della durata di due ore, che riguardino tutti o parte dei dipendenti, secondo le modalità previste dall'art. 8 del CCNL 2006-2009.
2. Le assemblee possono essere indette:
  - ◆ Da ciascuno dei componenti della RSU insieme a una o più Organizzazioni sindacali;
  - ◆ Dalla maggioranza della Rsu;
  - ◆ Dalle strutture provinciali e regionali delle Organizzazioni Sindacali di categoria aventi diritto ai sensi delle disposizioni vigenti.
3. La convocazione, la durata, la sede (concordata con il capo di istituto o esterna), l'ordine del giorno (che deve riguardare materie d'interesse sindacale e del lavoro) e l'eventuale partecipazione di responsabili sindacali esterni devono essere comunicati per iscritto, o con fonogramma o fax, almeno 5 giorni prima, al capo di istituto. Per le assemblee fuori orario di servizio il preavviso è ridotto a 3 giorni.
4. La comunicazione relativa all'indizione dell'assemblea deve essere affissa all'albo dell'istituzione scolastica e comunicata a tutto il personale interessato nella stessa giornata in cui perviene e, comunque, in tempo utile per consentire al personale in servizio di esprimere la propria adesione.
5. Contestualmente all'affissione all'albo della comunicazione dell'assemblea, il capo d'istituto provvederà, ad avvisare tutto il personale interessato, mediante circolare interna (che deve essere firmata per presa visione) al fine di raccogliere in forma scritta la dichiarazione individuale di partecipazione del personale in servizio nell'orario dell'assemblea e conseguentemente predisporre gli opportuni adempimenti per consentire la partecipazione.
6. Al personale non interpellato, o che non è stato informato (per esempio perché in servizio su più sedi) non può essere impedito di partecipare all'assemblea.
7. La dichiarazione individuale e preventiva di partecipazione alle assemblee, espressa in forma scritta dal personale che intende parteciparvi durante il proprio orario di servizio, fa fede ai fini del computo del monte ore individuale.
8. I partecipanti alle assemblee non sono tenuti ad apporre firme di presenza, né ad assolvere ad altri ulteriori adempimenti.
9. Il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato ha diritto a partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali senza decurtazioni della retribuzione, per 10 ore pro capite per anno scolastico. Nel caso che l'assemblea si svolga in una sede diversa da quella di servizio, il D.S. consentirà, ad ogni dipendente che partecipa all'assemblea, il tempo necessario per il raggiungimento della sede dell'assemblea e per il rientro in servizio.
10. Il D.S. sospende di norma le attività didattiche delle sole classi i cui docenti hanno dichiarato di partecipare all'assemblea, avvertendo le famiglie e disponendo gli eventuali ingressi o uscite anticipate degli alunni. Queste si rendono necessarie qualora gran parte del personale docente impegnato sulle prime o sulle ultime ore di lezione relative all'assemblea aderisca alla stessa.
11. Quando sono convocate assemblee che prevedono la partecipazione del personale ATA, il Dirigente Scolastico e le R.S.U. stabiliscono preventivamente il numero dei lavoratori necessario per assicurare i servizi essenziali alle attività indifferibili.
12. Il personale contingentato va scelto prioritariamente tra i dipendenti ATA che non aderiscono all'assemblea e, in caso di adesione totale, attraverso una turnazione equa.
13. Le assemblee che coinvolgono solo il personale ATA possono svolgersi anche in orario intermedio.
14. Non possono essere convocate assemblee in ore coincidenti con lo svolgimento degli scrutini finali e degli esami.

### CAPITOLO III ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA SULLA SICUREZZA

#### ART. 24 - SERVIZIO DI PROTEZIONE E PREVENZIONE (SPP)

1. Il servizio di protezione e prevenzione è formato da:
  - ◆ Il Dirigente scolastico
2. I suoi obblighi sono disciplinati dal D. L.vo 9 aprile 2008, n. 81
3. Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e protezione, nominato dal D.S., collabora con il Dirigente scolastico nel predisporre ed attuare le misure di prevenzione e protezione dell'istituto scolastico.
4. Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, designato nell'ambito della RSU o tra i soggetti disponibili tra i lavoratori della scuola, ha diritto di accesso ai luoghi di lavoro e segnala, con almeno 3 giorni d'anticipo, le visite che intende effettuare; può essere accompagnato dal Dirigente scolastico, o da un suo incaricato; il Dirigente potrà dilazionare la visita fino a 2 giorni dalla richiesta, in presenza di obiettive esigenze organizzative; della visita sarà redatto verbale, attestante il giorno, la durata del sopralluogo e l'elenco dei partecipanti.
5. In relazione a visite effettuate fuori della propria abituale sede di servizio, al RLS è riconosciuto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente certificate.
6. Il RLS può essere convocato per la sua consultazione dal Dirigente scolastico con preavviso di almeno 3 giorni lavorativi, ove non ricorrano eccezionali motivi di urgenza. Il RLS può dilazionare l'invito per esigenze di servizio o per motivi personali, comunicandolo con una propria nota al Dirigente scolastico; il RLS può chiedere un'integrazione dell'ordine del giorno, che sarà quindi integrato. Il RLS può inoltre chiedere la convocazione di una riunione al presentarsi di gravi e motivate situazioni di rischio o di significative variazioni delle condizioni di prevenzione all'interno di un luogo o sede di lavoro.



## ISTITUTO SUPERIORE D'ISTRUZIONE STATALE "MICHELANGELO BUONARROTI"

Sezioni associate: Liceo Scientifico – Liceo Classico

Via Matteotti,8 – 34074 MONFALCONE (Gorizia)

7. Il RLS in occasione della consultazione da parte del Dirigente ha facoltà di formulare proposte e opinioni sulle tematiche oggetto di consultazione: la consultazione deve essere verbalizzata dal personale della Segreteria e, nel verbale, devono essere riportate le osservazioni e le proposte del RLS.
8. Questi conferma l'avvenuta consultazione apponendo la propria firma in calce al verbale. Il RLS ha diritto di ricevere gratuitamente le informazioni e la documentazione relativa alla valutazione dei rischi, alle misure di prevenzione, nonché quelle inerenti l'organizzazione del lavoro e degli ambienti di lavoro, la certificazione relativa all'idoneità degli edifici, agli infortuni e ai servizi di vigilanza. Il RLS ha diritto di partecipare, in orario di servizio, alla formazione specifica, che prevede un programma di base di minimo 32 ore; la sua attività di formazione non rientra in alcun modo nei permessi orari specifici (40 annui) e va considerata a tutti gli effetti orario di lavoro.
9. Per l'espletamento dei suoi compiti, oltre ai permessi già previsti per le RSU, utilizza appositi permessi retribuiti pari a 40 ore annue, autonomamente gestiti.
10. Il RLS deve essere consultato sulla designazione degli addetti dei servizi e sull'organizzazione della formazione inerente la sicurezza.
11. Gli Addetti al Primo Soccorso, sono nominati dal Dirigente scolastico, il quale deve individuare tali figure tra il personale in possesso di attitudini e capacità adeguate, previa consultazione del RLS. Sono incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e lotta antincendio, di evacuazione nel caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio di pronto soccorso e, comunque, della gestione dell'emergenza. Partecipano a corsi di formazione da un minimo di 8 ad un massimo di 12 ore, organizzati dalla Direzione regionale ovvero dalle Scuole.
12. Le nomine vengono effettuate per anno scolastico, per le seguenti attività; addetti al primo soccorso; sicurezza dei laboratori; comunicazioni d'emergenza; interruzione dell'erogazione delle forniture; servizi antincendio; controllo delle vie d'uscita; controllo delle operazioni di evacuazione.
13. I lavoratori devono segnalare carenze e possibili fonti di pericolo di cui vengono a conoscenza. La segnalazione va fatta per iscritto al Dirigente scolastico, che è tenuto a protocollarla.
14. Hanno l'obbligo di partecipare alle esercitazioni; hanno il diritto di essere forniti gratuitamente di materiale utile per la sicurezza (mascherine, guanti...).
15. Hanno il diritto e il dovere di partecipare, con particolare riferimento al personale di nuova assunzione e con riferimento al posto di lavoro ed alla mansione svolta da ciascuno, a corsi di formazione sulla prevenzione e tutela della salute, durante l'espletamento della propria attività lavorativa, della durata non inferiore alle 8 ore annue pro-capite.
16. Per ogni anno scolastico potrà essere previsto un calendario per la formazione di tutti i lavoratori dell'Istituto, in orario antimeridiano. Qualora risulti impossibile la contemporanea partecipazione di tutti i lavoratori in orario di servizio, si procederà ad una formazione scaglionata anche pomeridiana.
17. Sarà opportuno che detti corsi si svolgano entro il 20 dicembre di ciascun anno scolastico.

### ART. 25 - FONDO PER IL FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI PER LA SICUREZZA

1. Per tutti gli interventi relativi alla sicurezza, esclusi quelli a carico dell'Ente proprietario dell'immobile, saranno iscritti in bilancio le relative assegnazioni disposte dal competente Ufficio Scolastico regionale.
2. Tale importo è aggiuntivo e distinto dal fondo dell'Istituzione scolastica.

### ART. 26 - RIMOZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO

1. Il Dirigente scolastico, per la rimozione dei fattori di rischio, deve prioritariamente attivare l'ente locale proprietario dell'immobile. Può altrimenti stipulare un'apposita convenzione con l'Ente locale per la delega all'Istituzione scolastica degli interventi da effettuare, che devono essere indicati con le priorità nella convenzione stessa, insieme alle risorse che l'Ente mette a disposizione ed ai tempi del loro trasferimento.

### ART. 27 - FORMAZIONE

1. L'attività di formazione per il SPP (Servizio di Protezione e Prevenzione) viene organizzata come previsto dall'ART: 24 – SERVIZIO DI PROTEZIONE E PREVENZIONE (SPP).
2. Ogni anno scolastico è previsto un incontro di informazione/formazione di almeno due ore, inerente le linee generali del D. L.vo 9 aprile 2008, n. 81, per tutto il personale della scuola, sia docente che A.T.A. A tale incontro sono obbligati a partecipare i docenti e i componenti il personale A.T.A. che non lo abbiano già seguito negli anni precedenti. Nel caso di modificazioni e/o integrazioni del D. L.vo 9 aprile 2008, n. 81, il Dirigente Scolastico organizza un nuovo incontro a cui parteciperà tutto il personale della scuola, sia docente che A.T.A., per gli aggiornamenti.
3. Gli interventi di formazione vengono organizzati, prioritariamente, all'interno dell'orario di lavoro; qualora ciò non fosse possibile per problemi organizzativi dei moduli formativi stessi oppure per esigenze di servizio i partecipanti sono considerati in servizio, il relativo tempo è considerato orario di lavoro a tutti gli effetti e per il relativo compenso si attinge al fondo per il finanziamento degli interventi per la sicurezza, qualora presente.
4. L'attività di formazione comporta inoltre la diffusione di un' informativa sulle principali norme di sicurezza, con particolare riguardo alle attività lavorative proprie di ciascuna categoria di personale. E' compito del Dirigente scolastico curare la distribuzione di tale informativa a tutti i lavoratori in servizio nonché a tutti quelli che prenderanno servizio in data successiva, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato.

### ART. 28 - ASSEMBLEE

1. Il RLS, nel limite di 6 ore annue, può convocare assemblee dei lavoratori, in orario di lavoro, per illustrare l'attività svolta e/o per la trattazione d'argomenti specifici riguardanti la prevenzione e la sicurezza sul luogo di lavoro.



## ISTITUTO SUPERIORE D'ISTRUZIONE STATALE "MICHELANGELO BUONARROTI"

Sezioni associate: Liceo Scientifico – Liceo Classico

Via Matteotti,8 – 34074 MONFALCONE (Gorizia)

2. Tali ore sono da considerarsi aggiuntive al normale monte ore annuale di 10 ore, di cui ciascun lavoratore può disporre per la partecipazione alle assemblee sindacali.

### ART. 29 - STRUMENTI PER L'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI DI RLS

1. Qualora si rendesse necessario, il RLS è autorizzato all'utilizzo dei locali e degli strumenti (macchine per scrivere, computer, stampanti, fax, telefoni ...), con analoghe modalità a quanto previsto per i componenti della RSU, al precedente art. 15.
2. L'Istituzione scolastica mette a disposizione del RLS uno stanziamento per l'acquisto di materiale formativo/informativo, al fine del costante aggiornamento.

### ART. 30 - VIDEOTERMINALI ED IMPIANTI ELETTRICI

1. La scuola dà applicazione al controllo riguardante:
  - ◆ l'uso di videoterminali;
  - ◆ la manipolazione/esposizione a sostanze potenzialmente pericolose (rischio chimico e/o biologico);
  - ◆ la sicurezza degli impianti.
2. Al fine di quanto previsto al comma 1 deve essere prevista almeno una visita sanitaria l'anno dei lavoratori addetti ai terminali, ove contemplato dal relativo documento sulla sicurezza.

## **CAPITOLO IV TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO**

### ART. 31 - RIPARTIZIONE DELLE RISORSE

1. Per assicurare un'equilibrata ripartizione delle risorse del fondo dell'istituzione scolastica fra il personale docente ed il personale ATA, si conviene che le somme siano ripartite per il 72% al personale docente e per il 28% al personale ATA, detratti gli importi del primo e del secondo collaboratore, della indennità di direzione e della indennità di amministrazione. L'indennità di direzione al sostituto del DSGA, assegnata in base ai vigenti parametri, viene compensata utilizzando fondi appositi derivanti da economie del MIUR relative agli istituti contrattuali.

### ART. 32 - ACCESSO AL FONDO

1. Accedono al fondo d'istituto il personale a tempo indeterminato e determinato e il personale supplente nel caso in cui la sua prestazione intervenga anche in attività previste dal titolare. Può accedere al FIS anche il personale part-time per intensificazione del servizio o per ore straordinarie per un massimo del 10% in più al suo normale orario.
2. Si retribuiscono con il FIS tutte le attività previste dall'art. 88 del CCNL 2006-2009, e quanto previsto dal presente contratto integrativo.

### ART. 33 - COLLABORATORI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

Considerato il carico di lavoro del primo e del secondo collaboratore del Dirigente scolastico, si conviene di confermare i compensi attribuiti nei pregressi anni scolastici, pur in presenza di una diminuzione dell'ammontare delle risorse del Fondo dell'Istituzione Scolastica.

### ART. 34 - FUNZIONI STRUMENTALI

Vista la delibera del Collegio dei Docenti, che individua cinque funzioni strumentali, valutato che i carichi di lavoro dei docenti individuati sono tra loro equivalenti, si conviene di corrispondere a ciascuna funzione strumentale un quinto del budget disponibile comunicato dal MIUR, come da tabella allegata.

### ART. 35 - INCARICHI SPECIFICI

1. Gli incarichi da attribuire vengono individuati dal DSGA nella proposta di Piano annuale delle attività formulata all'inizio dell'anno scolastico al DS, sentita l'assemblea del personale ATA, e tenuto conto delle posizioni economiche già in godimento.
2. Per l'attribuzione degli incarichi si terrà conto dei seguenti criteri:
  - a) disponibilità dichiarata
  - b) titoli culturali e di servizio
  - c) esperienza già maturata sul campo
3. Gli importi spettanti vengono stabiliti in contrattazione d'istituto in considerazione della responsabilità, della complessità e del carico di lavoro sia intensivo che estensivo.
4. Il budget disponibile viene riservato al 25% agli assistenti amministrativi; l'altro 75% viene riservato ai collaboratori scolastici (1/3 ciascuno).

### ART. 36 - ATTIVITA' AGGIUNTIVE

1. Le attività aggiuntive dei docenti non riconducibili a specifici progetti, ma riferite al coordinamento e al supporto alla gestione vengono compensate in modo forfetario; la quota è calcolata sulla base di una stima, fondata sull'esperienza degli



## ISTITUTO SUPERIORE D'ISTRUZIONE STATALE "MICHELANGELO BUONARROTI"

Sezioni associate: Liceo Scientifico – Liceo Classico

Via Matteotti,8 – 34074 MONFALCONE (Gorizia)

scorsi anni scolastici e aggiornata alla situazione presente, del numero di ore necessario per svolgere ogni specifico compito. Ogni ora viene compensata nella stessa misura delle attività aggiuntive funzionali all'insegnamento come da tabella 5 del CCNL 2006-2009.

2. L'attività di referenza e partecipazione ai progetti inseriti nel POF viene compensata con le seguenti modalità:
- attività aggiuntiva di insegnamento: la misura del compenso orario è stabilita dalla tabella 5 del CCNL 2006-2009
  - attività aggiuntiva funzionale all'insegnamento: la misura del compenso orario è stabilita dalla tabella 5 del CCNL 2006-2009

3. Per l'attività in corsi in orario aggiuntivo per il recupero delle insufficienze, si conviene:
- a. I docenti vengono impiegati per l'insegnamento in corsi in orario aggiuntivo per il recupero delle insufficienze sulla base della disponibilità personale. Gli insegnanti, designati dal Collegio dei Docenti su indicazione dei Dipartimenti disciplinari, possono alternarsi in base alle necessità rilevate e in modo equilibrato tra docenti delle medesime discipline. In presenza di finanziamenti appositi è possibile ricorrere a soggetti esterni, con i quali sottoscrivere un contratto di collaborazione che indichi gli impegni e la retribuzione oraria. Ai fini della retribuzione il personale incaricato di svolgere gli interventi compila un modello, appositamente predisposto, per dichiarare le ore effettuate.
  - b. L'attività di insegnamento nei corsi in orario aggiuntivo per il recupero delle insufficienze viene compensata come da tabella 5 del CCNL 2006-2009.

4. L'attività di consulenza e assistenza agli alunni nella promozione dello studio individuale ("sportello") viene compensata in modo forfetario, stimando che ogni ora di impegno venga retribuita con la somma prevista per ore aggiuntive di insegnamento come da tabella 5 del CCNL 2006-2009.

5. La retribuzione dei docenti per la flessibilità legata alla diversa durata dell'unità di insegnamento viene calcolata in modo forfetario, proporzionalmente al numero di ore di cattedra, a partire da 6 ore settimanali di servizio.

6. L'intensificazione dell'attività amministrativa da parte del DSGA connessa alla gestione dei finanziamenti esterni dei progetti inseriti nel POF viene compensata con una quota forfetaria pari a 5 ore diurne di prestazioni aggiuntive per ogni finanziamento come da tabella 6 del CCNL 2006-2009. Per finanziamenti esterni superiori a 2.000 Euro il compenso per l'intensificazione dell'attività amministrativa del DSGA è fissato all'8% del finanziamento.

7. Il personale ATA, in relazione ad ulteriori impegni che richiedono intensificazione dell'attività, viene compensato con una quota forfetaria complessivamente corrispondente a:

- a. assistenti amministrativi: 285 ore di prestazioni aggiuntive diurne
- b. assistente tecnico: 50 ore di prestazioni aggiuntive diurne
- c. collaboratori scolastici: 450 ore di prestazioni aggiuntive diurne

La retribuzione oraria è quella prevista dalla tabella 6 del CCNL 2006-2009

8. Al fine di garantire il regolare funzionamento dell'Ufficio e per eventuali emergenze straordinarie è previsto l'accantonamento delle seguenti risorse:

- a. assistenti amministrativi: fino a un massimo di 40 ore
- b. collaboratori scolastici: fino a un massimo di 60 ore

9. Il personale ATA che sostituisce i colleghi assenti viene compensato con una quota forfetaria commisurata alle presenze in servizio e all'effettivo svolgimento della sostituzione pari a:

- assistenti amministrativi: 100,00 €
- collaboratori scolastici: 100,00 €

Per questo personale è previsto un ulteriore riconoscimento in termini temporali, in caso di assenze per malattia e fino alla nomina del supplente, rispettivamente:

- assistenti amministrativi: 120 minuti per ogni unità di personale assente (fino ad un massimo di 150 minuti per più lavoratori assenti) da ripartire tra il personale che effettivamente svolge l'impegno aggiuntivo, fino ad un massimo di 60 ore a carico del FIS;
- collaboratori scolastici: 120 minuti per ogni unità di personale assente (fino ad un massimo di 180 minuti per più lavoratori assenti) da ripartire tra il personale che effettivamente svolge l'impegno aggiuntivo, fino ad un massimo di 60 ore a carico del FIS.

10. Il personale impegnato nel servizio di comodato d'uso gratuito dei libri di testo viene compensato con le specifiche risorse regionali in modo forfetario e precisamente:

- a. Docente responsabile del servizio: 50% dei fondi regionali
- b. Collaboratore scolastico che partecipa al servizio: 25% dei fondi regionali
- c. DSGA: 20% dei fondi regionali
- d. Assistente amministrativo che partecipa alla gestione dei fondi: 5% dei fondi regionali

11. Al personale incaricato dell'attuazione delle misure di prevenzione e lotta antincendio, di evacuazione nel caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio di pronto soccorso e, comunque, della gestione dell'emergenza, viene corrisposta un'indennità individuale fino a € 100 lordi attingendo al finanziamento degli interventi per la sicurezza.

### ART. 37 - ORE ECCEDENTI D' INSEGNAMENTO

1. Le parti convengono di utilizzare i docenti, che ne fanno domanda ad inizio dell'anno scolastico, fino a 6 ore aggiuntive di insegnamento per sostituire colleghi assenti.
2. Le ore sono compensate se effettivamente prestate e, quindi, non potrà essere considerata obbligatoria la presenza in istituto, durante le ore che non siano state richieste dall'amministrazione almeno un'ora prima della prestazione effettiva. Tale norma non si applica per coloro che hanno dato la disponibilità per la prima ora di lezione.
3. La retribuzione delle ore eccedenti d'insegnamento, viene effettuata a norma del CCNL vigente.



## ISTITUTO SUPERIORE D'ISTRUZIONE STATALE "MICHELANGELO BUONARROTI"

Sezioni associate: Liceo Scientifico – Liceo Classico

Via Matteotti,8 – 34074 MONFALCONE (Gorizia)

### ART. 38 - LIMITE MASSIMO DEI COMPENSI PER LE ATTIVITA' RETRIBUITE CON IL FONDO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

I docenti, di norma, non possono cumulare compensi, a qualsiasi titolo conseguiti, (con esclusione dei compensi delle funzioni strumentali e dei collaboratori del Dirigente Scolastico) nel corso di un anno scolastico superiori a € 3.000. Questo limite è posto onde evitare un'eccessiva concentrazione di incarichi. Lo stesso limite si applica al personale ATA (con esclusione dei compensi degli incarichi specifici).

### ART. 39 - CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI INCARICHI

1. Nel rispetto delle competenze e dell'autonomia del D.S. e del Collegio Docenti, gli incarichi e le funzioni per attività deliberate dal Collegio sono attribuiti ai docenti sulla base di spontanee candidature degli interessati. In presenza di più candidature, il D.S. attribuisce l'incarico tenendo conto dei seguenti elementi, nel seguente ordine di priorità:
  - ◆ precedenti esperienze nello stesso ambito, esperienze professionali maturate all'interno o all'esterno dell'Amministrazione scolastica;
  - ◆ competenze dimostrabili derivanti da titoli o pubblicazioni;
  - ◆ minor numero di incarichi contemporaneamente ricoperti nell'Istituto.
2. Per garantire a tutti i docenti la possibilità di esprimere disponibilità per gli incarichi, anche nell'ottica di un'equa distribuzione dei compensi derivanti dal Fondo dell'Istituzione, la Dirigenza assicura la massima pubblicità preliminarmente all'assegnazione di un incarico o funzione.
3. Il Dirigente Scolastico comunica alla RSU gli incarichi non previsti nel piano annuale delle attività, di cui sia sorta l'esigenza nel corso dell'A.S.

### ART. 40 - TERMINI E MODALITA' DI PAGAMENTO

1. I compensi a carico del fondo limitatamente al periodo settembre-dicembre 2010 sono liquidati in un'unica soluzione nel corso dell'anno scolastico. I compensi relativi al periodo gennaio-agosto 2011, su segnalazione della Scuola, saranno liquidati secondo disposizioni e tempi stabiliti dalla competente Direzione Provinciale del Tesoro. La liquidazione di compensi avverrà previa verifica della corrispondenza sostanziale tra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti
2. Per le attività finanziate da enti pubblici e privati, i compensi saranno liquidati entro 30 giorni dalla conclusione delle attività documentate e compatibilmente con la disponibilità di cassa, salvo diverse indicazioni ministeriali.

### ART. 41 - INFORMAZIONE, MONITORAGGIO E VERIFICA

1. Il D.S. fornirà alle RSU:
  - ◆ l'informazione preventiva circa le attività aggiuntive da retribuire con il fondo dell'istituzione scolastica entro il mese di ottobre. Per le attività finanziate da enti pubblici o privati entro 15 giorni dall'approvazione delle attività stesse.
  - ◆ L'informazione successiva, all'assegnazione degli incarichi ai singoli docenti o collaboratori esterni, attraverso visione o copia delle lettere d'incarico entro 10 giorni.
  - ◆ Per eventuali nuove risorse il D.S. informerà tempestivamente le RSU.

## **CAPITOLO VIII NORME FINALI**

### ART. 42 - VERIFICA DELL'ACCORDO

1. I soggetti firmatari del presente contratto hanno titolo a richiedere non prima che siano trascorsi 180 giorni dalla sottoscrizione la verifica del suo stato di attuazione.
2. E' comunque prevista l'integrazione per istituti non trattati. Le integrazioni possono venire richieste da uno qualsiasi dei componenti della RSU eletta o dal Dirigente scolastico. La richiesta di integrazione dà luogo a nuova trattativa.
3. Al termine della verifica il contratto potrà essere modificato previa intesa tra le parti.

### ART. 43 - INTERPRETAZIONE AUTENTICA

1. In caso di controversie circa l'interpretazione di una norma del presente contratto le parti che lo hanno sottoscritto, entro 10 giorni dalla richiesta scritta e motivata di una di esse, s'incontrano per definire consensualmente il significato della clausola controversa.
2. L'accordo raggiunto sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del contratto (ha quindi valore retroattivo).
3. La parte pubblica, dopo la sottoscrizione, lo porta a conoscenza di tutti i lavoratori.

### ART. 44 - DURATA DEL CONTRATTO



**ISTITUTO SUPERIORE D'ISTRUZIONE STATALE "MICHELANGELO BUONARROTI"**

**Sezioni associate: Liceo Scientifico – Liceo Classico**

Via Matteotti,8 – 34074 MONFALCONE (Gorizia)

1. Per tutto quanto non esplicitamente contemplato dal presente Contratto, si rinvia alle vigenti disposizioni normative e contrattuali di natura giuridica ed economica ed in particolare al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro - Comparto Scuola 2006-2009.
2. Il presente Contratto rimane in vigore fino alla stipula di un nuovo accordo. Il contratto può venire integrato o modificato, previa nuova contrattazione, su richiesta di una delle parti. Il contratto entra in vigore immediatamente.

**ART. 45 – IMPEGNI DI SPESA**

1. A norma dell'art. 47, comma 3, del DL.vo 165/2001, il presente contratto non comporta, neanche a carico degli Esercizi Finanziari successivi, impegni di spesa eccedenti le disponibilità finanziarie definite dal CCNL e le ulteriori risorse assegnate alla scuola finalizzate alla retribuzione del personale della scuola.

Letto, approvato e sottoscritto.

La RSU \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Le OO.SS. Firmatarie del CCNL

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Il Dirigente scolastico  
Isabella Minon

Monfalcone, 21 dicembre 2010